



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Area Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi
Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(L.R. 32/08 del 01/12/2008)

Approvato	con deliberazione di Consiglio Comunale	n. 03	del 16/02/2009.
Modificato	con deliberazione di Consiglio Comunale	n. 12	del 17/04/2012.
Modificato	con deliberazione di Consiglio Comunale	n. 29	del 30/11/2013.

SOMMARIO

Art. 1. Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio	3
Art. 2. Composizione e validità delle sedute	3
Art. 3. Nomina e durata in carica	4
Art. 4. Incompatibilità	4
Art. 5. Conflitto d'interessi	4
Art. 6. Decadenza e dimissioni	5
Art. 7. Convocazione e verbalizzazione	5
Art. 7 bis. Gestione in forma associata	6
Art. 8. Modalità di valutazione	6
Art. 9. Norme finali	6

Art. 1. Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. È istituita la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Riva presso Chieri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Riva presso Chieri e costituisce organo tecnico-consultivo che esprime pareri in materia paesaggistico-ambientale secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente, tra cui in particolare gli articoli 146, 147, 148 e 159 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
3. La Commissione, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 32/2008 è competente ad esprimere anche il parere vincolante previsto dall'art. 49 comma 15 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., inerente i titoli abilitativi degli interventi su aree ed immobili definiti di interesse storico-artistico e/o ambientale da locali strumenti urbanistici o segnalati all'interno del "Censimento Guarini" ai sensi della L.R. 35/1995 e s.m.i..
4. Ferme restando le attribuzioni previste dalla legge, in relazione alla propria specifica competenza, la Commissione può essere chiamata ad esprimersi con parere consultivo su questioni paesaggistico-ambientali che per specificità necessitino di qualificate valutazioni, quali ad esempio l'installazione di impianti tecnologici destinati a fonti energetiche rinnovabili, interventi costituenti impatto ambientale, ecc.
5. La Commissione esprime il parere di cui al precedente comma 3 entro 60 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento.
6. Negli altri casi il parere è espresso entro i termini utili per assicurare il rispetto dei tempi procedurali di settore.
7. **Previa stipula di apposita Convenzione, le funzioni della Commissione possono essere estese ad ulteriori ambiti territoriali, al fine di una gestione in forma associata tra uno o più Comuni, così come previsto dall'art. 4, comma 1 della Legge Regionale n. 32/2008.**

Art. 2. Composizione e validità delle sedute

1. La Commissione è composta da n. 5 componenti nominati, ciascuno con diritto di voto. La Commissione esprime i pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente della seduta. Le sedute sono valide con l'intervento di almeno tre componenti. In assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età;
2. I componenti devono avere una particolare e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistico-ambientale, risultante dal curriculum individuale. Devono essere in possesso di diploma di laurea attinente ad una delle seguenti discipline: tutela paesaggistica, storia dell'arte e dell'architettura, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, progettazione urbanistica ed ambientale, pianificazione territoriale, scienze agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale. I componenti devono possedere esperienza almeno triennale, maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico, nelle specifiche materie.
3. I componenti non devono essere stati condannati con sentenze passate in giudicato.

4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se lo ritiene necessario il Presidente ha facoltà di ammettere il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, per l'illustrazione del progetto prima dell'inizio dell'esame della pratica. La Commissione può eseguire sopralluoghi collegiali o, in casi eccezionali, delegare un suo componente all'esperimento del sopralluogo.

Art. 3. Nomina e durata in carica

1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, previa pubblicazione di avviso di selezione finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di disponibilità alla nomina corredate da idonei curricula. La nomina viene effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 4 della Legge Regionale n. 32/2008, dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229 (esperienza maturata nelle specifiche materie ed eventuali ulteriori esperienze professionali attinenti) e del criterio della multidisciplinarietà dei componenti della Commissione. Nel provvedimento di nomina la Giunta Comunale designa nell'ambito dei componenti nominati il Presidente.
2. La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta Comunale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. La Commissione deve essere rinnovata entro 45 giorni dalla sua scadenza. Al termine del mandato la Commissione resta comunque in carica sino alla nomina della nuova Commissione.
3. I componenti della Commissione decaduti, dimissionari o deceduti devono essere sostituiti dalla Giunta Comunale entro 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni o del decesso. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

Art. 4. Incompatibilità

1. I componenti della Commissione non possono essere:
 - Sindaco, componenti della Giunta Comunale, Consiglieri comunali;
 - Componenti della Commissione Edilizia Comunale;
 - Dipendenti del Comune, o dei Comuni interessati, e soggetti che per legge, in rappresentanza di altri Enti, Organi od Istituzioni, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
2. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

Art. 5. Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo articolo 7 comma 7.
2. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata, quando partecipi in qualità di progettista, quando sia proprietario o

possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente entro il terzo grado od affine entro il secondo grado del richiedente o del progettista.

Art. 6. Decadenza e dimissioni

1. I componenti della Commissione decadono:
 - per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate all'art. 4 del presente regolamento;
 - per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;
 - per il caso di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento.
2. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.
3. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Sindaco; in tale caso restano in carica finché la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.
4. La Commissione può essere dichiarata sciolta, prima della scadenza del mandato, con provvedimento della Giunta Comunale nel caso di grave ed accertato non funzionamento tale da pregiudicare il regolare svolgimento dei procedimenti autorizzatori. In tale caso la Giunta stessa provvede contestualmente alla nomina della nuova Commissione.

Art. 7. Convocazione e verbalizzazione

1. La Commissione si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente, garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore, di norma una volta al mese ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
2. Il Presidente convoca, con nota tramite idoneo strumento telematico e con almeno tre giorni di preavviso, la Commissione di sua iniziativa o su richiesta del Responsabile del Procedimento, presiede le sedute e coordina l'andamento dei lavori. Nella lettera di convocazione è inserito l'ordine del giorno della seduta.
3. Nel caso in cui il Presidente non convochi la Commissione entro dieci giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento, la Commissione viene convocata d'ufficio dallo stesso Responsabile.
4. L'Ufficio competente mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo alle pratiche poste in esame.
5. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
6. Il Segretario della Commissione è il Responsabile del Procedimento, il quale assiste alle sedute senza diritto di voto e provvede alla formalizzazione dei pareri, alla redazione dei verbali delle sedute, che vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso, nonché alla loro raccolta ed archiviazione.

7. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con relativa motivazione o la eventuale richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto.

Art. 7.bis Gestione in forma associata

1. In caso di gestione in forma associata della Commissione, ogni Comune convenzionato nomina un proprio Responsabile del Procedimento incaricato dell'istruttoria delle pratiche per il Comune di propria competenza e ne garantisce la presenza in Commissione, anche per la fornitura di atti e documenti utili all'espletamento delle attività della Commissione.
2. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono garantite da personale del Comune Capofila che, su richiesta del Responsabile del Procedimento di ogni Comune convenzionato, procede alla predisposizione dell'ordine del giorno e all'invio delle convocazione della seduta della Commissione. Le sedute della Commissione si svolgono nella sede municipale del Comune Capofila.
3. Il Responsabile del Procedimento di ogni Comune convenzionato cura la redazione del verbale della seduta, con le funzioni di Segretario senza diritto di voto, limitatamente alle pratiche del proprio Comune.

Art. 8. Modalità di valutazione

1. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica, anche sovracomunali, vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
2. È in ogni caso fatto rinvio a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti nella disciplina di settore.

Art. 9. Norme finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento è fatto rinvio alla Legge Regionale n. 32 del 1/12/2008, alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 34-10229 del 1/12/2008 ed alla vigente disciplina di settore.